

NOTA DI SINTESI DELLA SPECIFICA EMISSIONE

Le note di sintesi sono costituite da elementi informativi obbligatori denominati “Elementi”. Gli Elementi sono riportati in successione numerata nelle Sezioni A – E (A.1 – E.7).

La presente nota sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi per questo tipo di titoli e di Emittente. Dal momento che la trattazione di alcuni Elementi non è richiesta, potrebbero esservi dei salti di numerazione.

Anche se un Elemento deve obbligatoriamente essere inserito in una nota di sintesi alla luce della natura dei titoli e dell'Emittente, è possibile che non possano essere fornite informazioni rilevanti su quell'Elemento. In questo caso è inserita nella nota di sintesi una breve descrizione con la dicitura “Non applicabile”.

Sezione A – Introduzione e avvertenze

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
A.1	Avvertenze	La presente nota di sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base. Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti deve basarsi sull'esame, da parte dell'investitore, del Prospetto di Base nel suo complesso. Qualora sia promossa una causa avente a oggetto le informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente, ai sensi della legislazione nazionale degli Stati Membri, dovrà sostenere i costi della traduzione del Prospetto di Base prima dell'avvio del procedimento giudiziario. La responsabilità civile è attribuita unicamente ai soggetti che hanno predisposto la presente nota di sintesi, inclusa la sua eventuale traduzione, ma solo se la presente nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente quando letta insieme alle altre parti del Prospetto di Base o non fornisce, quando letta congiuntamente alle altre parti del Prospetto di Base, le informazioni essenziali per aiutare gli investitori a valutare un investimento negli Strumenti.
A.2	Consenso	La Società acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera, e accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base anche con riferimento alla successiva rivendita o collocamento finale dei titoli da parte degli intermediari finanziari a cui sia stato concesso il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base. Il consenso è valido per 12 mesi dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base. Si ricorda agli investitori che al momento dell'offerta l'intermediario finanziario deve fornire le informazioni sui termini e sulle condizioni della propria offerta.

Sezione B - Emittente

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
B.1	Denominazione giuridica e commerciale dell'Emittente	Palladium Securities 1 S.A. (la “ Società ”), la quale agisce con riferimento al Comparto 142-2014-17.
B.2	Sede /Forma giuridica / Legislazione / Paese di costituzione	La Società ha sede in Lussemburgo ed ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata (<i>société anonyme</i>) costituita secondo il diritto del Granducato del Lussemburgo. La società è stata costituita in Lussemburgo l'8 settembre 2004.
B.16	Controllo dell'Emittente	La Società ha 181.818 azioni ordinarie, tutte interamente liberate e detenute da due società, The Freesia Charitable Trust e Anson Fund Managers Limited, in trust per finalità benefiche. Tali detentori non hanno interessi economici e non godono di alcun beneficio (eccettuate le spese per lo svolgimento della funzione di trustee delle azioni) dal possesso delle azioni emesse. Essi destineranno l'eventuale reddito percepito dalla Società unicamente per scopi benefici.
B.17	Merito creditizio	Le Serie di Strumenti si prevede che riceveranno un rating alla, o in prossimità della, Data di Emissione da parte di DBRS Ratings Limited (“DBRS”). Il rating degli (eventuali) Strumenti sarà pubblicato sul sito web della borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito web www.it.investmentprodukte.db.com alla Data di Emissione o in data prossima. Non si garantisce che gli Strumenti avranno un particolare giudizio di rating, né rating alcuno, alla o intorno alla Data di Emissione. DBRS ha sede nell'Unione europea ed è registrata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle società di rating del credito.
B.20	Società veicolo	La Società è un veicolo di cartolarizzazione (<i>special purpose vehicle</i>) creato per l'emissione di titoli asset-backed.
B.21	Principali attività e panoramica generale delle parti	Le principali attività della società sono stipulare, eseguire e fungere da veicolo per l'emissione di titoli asset-backed a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004. Deutsche Trustee Company Limited of Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito o il trustee sostitutivo (il “Trustee Sostitutivo”) scelto dalla Controparte di Copertura, nel caso in cui la Controparte di Copertura decida a propria esclusiva ed assoluta discrezione di nominare il Trustee Sostitutivo come Trustee a seguito del verificarsi di un Evento di Sostituzione secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali sul Trust (<i>General Trust Terms</i>) come modificate dal relativo Strumento della Serie agirà in qualità di trustee per le Serie di Strumenti (il “Trustee”). Deutsche Bank AG, tramite la propria succursale di Londra, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, agirà in

A5.7.5

		qualità di Arranger, Agente Principale e Agente di Pagamento per le Serie di Strumenti. Deutsche Bank Luxembourg S.A. agirà da Banca Depositaria (<i>Custodian</i>) , Agente per la Quotazione, Servicer e Agente di Pagamento in Lussemburgo per le Serie di Strumenti. Deutsche Trustee Company Limited, Deutsche Bank AG, che agisce tramite la propria succursale di Londra, e Deutsche Bank Luxembourg S.A. fanno entrambe parte del Gruppo Deutsche Bank. Deutsche Bank AG, tramite la propria Succursale di Londra (<i>London Branch</i>) agirà da Controparte di Copertura, Agente di Calcolo, Agente di Vendita e Acquirente. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“Deutsche Bank AG”) è un istituto bancario e una società per azioni costituita secondo il diritto tedesco e ha sede legale a Francoforte sul Meno, Germania. La sua sede principale è in Taunusanlage 12, 60325 Francoforte sul Meno, e ha succursali in Germania e all'estero, tra cui Londra, New York, Sydney, Tokyo e la sede centrale per l'Asia-Pacifico di Singapore, le quali servono da sedi di smistamento per le operazioni nelle rispettive regioni. Deutsche Bank AG è la capogruppo di un gruppo costituito da banche, società del mercato dei capitali, società di gestione di fondi, società finanziarie immobiliari, società di finanziamento rateale, società di ricerca e consulenza, e altre società nazionali ed estere (il "Gruppo Deutsche Bank").
B.22	Attività operative	Non applicabile. La Società ha iniziato la propria attività e il bilancio è disponibile.
B.23	Informazioni finanziarie fondamentali	Le informazioni sintetiche presentate di seguito sono estratte dal bilancio sottoposto a revisione dell'Emittente al 31 gennaio 2013 e 31 gennaio 2014: Totale attività: 31 gennaio 2013 - EUR 3.053.453.801 31 gennaio 2014 - EUR 3.784.432.042 Totale passività: 31 gennaio 2013 - EUR 3.053.453.801 31 gennaio 2014 - EUR 3.784.432.042 Totale costi: 31 gennaio 2013 - EUR 253.272.272 31 gennaio 2014 - EUR 256.890.541 Totale ricavi: 31 gennaio 2013 - EUR 253.272.272 31 gennaio 2014 - EUR 256.890.541
B.24	Cambiamenti avversi rilevanti	Non applicabile. Non vi è stato alcun cambiamento negativo rilevante nella posizione finanziaria né nelle prospettive della Società dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il 31 gennaio 2014.
B.25	Descrizione delle	La Società agendo con riferimento al Comparto 142-2014-17 (" Emittente ")

	attività sottostanti	utilizzerà i proventi ottenuti dall'emissione della Serie di Strumenti per l'acquisto della Garanzia (<i>Collateral</i>) che farà parte delle Attività della Serie (<i>Series Assets</i>) e per la stipula del Contratto di Copertura. Le Attività della Serie per il Comparto 142-2014-17 comprenderanno i proventi dell'emissione della Serie di Strumenti, la Garanzia il contratto di copertura ("Contratto di Copertura") tra l'Emittente e la controparte di copertura ("Controparte di Copertura") in relazione alla Serie di Strumenti, e gli eventuali proventi derivanti dai relativi Contratti di Copertura. Si veda il punto B.28 che segue. Le Attività della Serie hanno caratteristiche tali da avere, nel loro insieme, una capacità di generare proventi (<i>funds</i>) da utilizzarsi per l'adempimento degli obblighi dell'Emittente di effettuare i pagamenti dovuti ed esigibili ai sensi degli Strumenti. La Garanzia per le Serie di Strumenti consisterà in titoli di debito emessi dalla Repubblica Italiana in qualità di Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>). L'Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) ha titoli negoziati in un mercato regolamentato o equivalente.				
			Obbligato ai sensi della Garanzia	Titolo	ISIN	Percentuale Nozionale del Bene in Garanzia
		Bene a Garanzia:	Repubblica Italiana	BTP Inflazione Europea 2,35% con scadenza 15 settembre 2024	IT0005004426	100%
		Obbligato ai sensi della Garanzia: entità sovrana europea che ha emesso titoli di debito <i>senior</i> non garantiti il 15 marzo 2014, con scadenza il 15 settembre 2024, codice ISIN: IT0005004426 che costituiranno la totalità della Garanzia. “Importo Nozionale del Bene a Garanzia” indica, in relazione a ciascun Bene a Garanzia, il prodotto tra (a) la Percentuale Nozionale del Bene a Garanzia e (b) il Valore Nominale Complessivo degli Strumenti alla Data di Emissione, posto che ciascun Importo Nozionale del Bene a Garanzia potrebbe essere rettificato dall'Agente di Calcolo in qualsiasi momento, a sua sola ed assoluta discrezione agendo in buona fede ed in modo commercialmente ragionevole, anche, a titolo esemplificativo, in seguito all'acquisto e/o cancellazione di qualsiasi Strumento da parte dell'Emittente. Il livello di copertura della garanzia (<i>collateralisation</i>) dei titoli è 1/1. La Garanzia non sarà costituita da beni immobili, pertanto nel Prospetto di Base				

		non è inclusa alcuna perizia di stima relativa a beni immobili, né una descrizione della valutazione di tali immobili.
B.26	Pool di attività gestite attivamente	Non applicabile. Le Attività della Serie di Strumenti non saranno costituite, in tutto o in parte, da un pool di attività gestite attivamente.
B.27	Altre emissioni garantite dallo stesso pool di attività	L'Emittente può di volta in volta emettere altri Strumenti della Serie, con le medesime caratteristiche degli Strumenti esistenti, e in modo tale che tali ulteriori Strumenti siano consolidati e costituiscano un'unica serie con gli Strumenti della Serie già esistenti; fermo restando che, salvo ove sia diversamente approvato mediante Delibera Straordinaria dei portatori degli Strumenti della Serie (i " Portatori degli Strumenti "), l'Emittente dovrà fornire altre attività che entreranno a far parte delle Attività della Serie per tali Strumenti aggiuntivi così come per quelli già esistenti.
B.28	Struttura dell'operazione	Gli Strumenti della Serie emessi nell'ambito del Programma sono costituiti dallo Strumento della Serie (e successive modifiche, integrazioni e/o riformulazioni, lo "Strumento della Serie") avente data alla Data di Emissione tra, <i>inter alios</i>, l'Emittente, l'Agente Principale, il Trustee, la Banca Depositaria, il Servicer e la Controparte di Copertura. L'Emittente può offrire Strumenti della Serie a clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. L'Emittente destinerà i proventi dell'emissione di Strumenti all'acquisto della Garanzia e alla stipula del Contratto di Copertura, che, unitamente ai diritti dell'Emittente ai sensi di qualsiasi Contratto di Copertura e gli eventuali proventi del relativo Contratto di Copertura, costituiranno parte delle Attività della Serie. Le Attività della Serie sono allocate esclusivamente al Comparto istituito dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con riferimento agli Strumenti, saranno tenute separate dalle altre attività dell'Emittente e della Società e saranno garantite a favore del Trustee per conto dei Portatori degli Strumenti. Garanzia (Collateral) L'Emittente farà in modo che alla Banca Depositaria venga consegnata alla Data di Emissione una Garanzia costituita da "attività liquide e titoli" ai fini dell'articolo 22 della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004. La Banca Depositaria resterà in possesso di tale Garanzia per conto dell'Emittente nel rispetto della garanzia costituita a favore del Trustee, delle condizioni contenute nella Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 e dei termini dello Strumento della Serie. Il Servicer dovrà raccogliere i pagamenti effettuati in relazione alle Attività della Serie di cui è in possesso in qualità di Banca Depositaria (direttamente o tramite una Banca Subdepositaria). A tal fine, i termini "raccogliere" o "raccolta" di pagamenti devono essere intesi come riferiti al ricevimento di pagamenti dovuti in relazione alle attività possedute, e non come un'assicurazione dell'adempimento di tali attività mediante la gestione del recupero dei debiti insoluti o altro. Il ruolo del Servicer è quindi limitato a questo unico compito.

		Garanzia Gli Strumenti sono garantiti a favore del Trustee a beneficio delle Parti della Serie, mediante una garanzia reale sulle Attività della Serie ed i diritti dell'Emittente nei confronti degli Agenti, del Servicer e della Banca Depositaria in relazione agli Strumenti, e saranno inoltre garantiti da un'assegnazione dei diritti dell'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura. Contratto di copertura L'Emittente stipulerà un Contratto di Copertura con la Controparte di Copertura, ai sensi del quale l'Emittente avrà diritto a ricevere determinati pagamenti concordati. La data di cessazione programmata del Contratto di Copertura è 15 settembre 2024 (la “Data di Cessazione del Contratto di Copertura”). L'Emittente non è tenuto a garantire (<i>collateralise</i>) i propri obblighi previsti dal Contratto di Copertura.
B.29	Descrizione dei flussi finanziari e informazioni sulla Controparte di Copertura	L'Emittente di ciascuna Serie di Strumenti può finanziare qualsiasi pagamento da effettuare ai Portatori degli Strumenti nelle modalità indicate nel seguente diagramma: <pre> graph TD G1([Garanzia in possesso della Banca Depositaria]) --> E[Emittente] G2([Garanzia sulla Copertura in possesso della Banca Depositaria]) -.-> CC[Controparte di Copertura] E -- "Proventi dalla Garanzia" --> CC CC -- "Importi dovuti a ogni Data pagamento interessi e Data di scadenza" --> E E -- "Importi dovuti a ogni Data pagamento interesseData di scadenza" --> P[Portatore degli Strumenti] </pre> Ciò significa che i proventi percepiti dall'Emittente da ciascuna Garanzia saranno scambiati con la Controparte di Copertura per un flusso di reddito che corrisponde, per tasso e/o valuta, agli importi da pagare sugli Strumenti.
B.30	Originator delle attività garantite	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra. È un soggetto autorizzato ai fini della sezione 19 della Legge sui Servizi Finanziari e sui Mercati del 2000 (<i>Financial Services and Markets Act 2000</i>). Nel Regno Unito svolge attività di <i>wholesale</i>

		<i>banking</i> e tramite la sua divisione Private Wealth Management fornisce consulenza a 360° sulla gestione patrimoniale e soluzioni finanziarie integrate per privati ad elevato patrimonio, le loro famiglie e alcune istituzioni.
--	--	--

Sezione C - Titoli

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
C.1	Tipo e classe di titoli offerti	Gli Strumenti rappresentano titoli di debito non subordinati e garantiti dell'Emittente, con codice ISIN XS1090765113.
C.2	Valuta	Fatto salvo il rispetto di tutte le leggi, regolamenti e direttive, gli Strumenti sono denominati in Euro.
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità	Vi sono restrizioni sulla vendita degli Strumenti, tra l'altro, negli Stati Uniti e nello Spazio economico europeo (compresi Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito). Le restrizioni riguardano principalmente le offerte al pubblico nella specifica giurisdizione, salvo il caso in cui si applichino talune eccezioni. Nessuno Strumento sarà offerto, venduto o consegnato all'interno degli Stati Uniti o ad una Persona Statunitense (<i>United States person</i>). <i>Trasferimento invalido o altra disposizione e trasferimento forzato</i> Qualsiasi trasferimento o altro atto dispositivo di ogni diritto di proprietà formale o effettiva (<i>legal or beneficial ownership</i>) su uno Strumento nei confronti di un Soggetto Ricevente Non-Autorizzato (<i>Non-Permitted Transferee</i>) o Investitore in Piani Previdenziali (<i>Benefit Plan Investor</i>) sarà ritenuto nullo <i>ab origine</i> e non avrà alcun effetto giuridico. Pertanto, ogni asserito soggetto ricevente di qualsiasi diritto di proprietà formale o effettiva su uno Strumento nel contesto di una tale operazione non avrà diritto ad alcun diritto di proprietà formale o effettiva su tale strumento, e l'Emittente avrà il diritto di interrompere qualsiasi pagamento relativo agli Strumenti detenuti da un Soggetto Ricevente Non-Autorizzato o da un Investitore in Piani Previdenziali. In qualsiasi momento in cui viene a conoscenza del fatto che la titolarità legale o beneficiaria (<i>legal or beneficial ownership</i>) degli Strumenti sia detenuta da un Soggetto Ricevente Non-Autorizzato o da un Investitore in Piani Previdenziali, l'Emittente lo comunicherà al Trustee, alla Banca Depositaria (<i>Custodian</i>) e all'Agente di Calcolo e avrà il diritto di richiedere a tale Soggetto Ricevente Non-Autorizzato o Investitore in Piani Previdenziali di cedere tale titolarità a (a) l'Arranger o ad una sua Società Affiliata (nella misura in cui ciò sia permesso ai sensi delle legge applicabile) o (b) a un soggetto che non sia né un Soggetto Ricevente Non-Autorizzato né un Investitore in Piani Previdenziali, in ciascun caso ad un prezzo pari al minore tra (x) il prezzo di acquisto pagato da tale Soggetto Ricevente Non-Autorizzato o Investitore in Piani Previdenziali per acquisire la titolarità degli Strumenti, (y) il valore nominale di tale titolarità e (z) il valore equo di mercato (<i>fair market value</i>) di tale titolarità, al netto dei costi o delle spese sostenute dall'Emittente o per conto dell'Emittente in relazione a tale vendita.

		Dove: “Investitore in Piani Previdenziali” indica: (a) un piano previdenziale per dipendenti (come definito alla sezione 3(3) del US Employee Retirement Income Security Act del 1974, come modificato, (“ERISA”)), indipendentemente dal fatto che sia o meno soggetto all’ERISA; (b) un piano descritto alla sezione 4975(e)(1) del US Internal Revenue Code del 1986, come modificato; o (c) un soggetto giuridico i cui attivi sottostanti includono attivi relativi ad un piano a causa di un investimento del piano nel soggetto giuridico ai sensi del US Department of Labor Regulations § 2510.3-101 (29 c.f.r. § 2510.3-101). “Soggetto Ricevente Non-Autorizzato” indica: (a) una U.S. person come definita nella Rule 902(k)(1) della Regulation S del Securities Act; o (b) un soggetto che rientra in qualsiasi definizione di U.S. person ai fini del Commodity Exchange Act del 1936, come modificato, o di ogni rule, linea guida o ordinanza proposta o emessa dalla Commodity Futures Trading Commission (la “CFTC”) (ivi incluso a titolo esemplificativo ogni soggetto che non sia una “Non-United States person” ai sensi della CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) (escluso ai fini della CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv)(D) l’eccezione per le <i>qualified eligible persons</i> che non sono “Non-United States person”)).
C.8	Condizione dei titoli	Gli strumenti hanno termini e condizioni riguardanti, tra l'altro, i seguenti aspetti: Ritenute fiscali Se in occasione del successivo pagamento dovuto in relazione agli Strumenti, l’Emittente fosse tenuto a effettuare una ritenuta o dedurre importi per o a titolo di imposte o fosse soggetto a un’imposta sul proprio reddito tale da non rendergli possibile di effettuare il pagamento dell’intero importo dovuto, in ciascun caso o (1) ai sensi delle leggi e regolamenti di qualsiasi giurisdizione o di una sotto-divisione politica dei medesimi o di qualsiasi autorità o agenzia all’interno o delle medesime con autorità di imposizione fiscale; o (2) in conseguenza di un Ritenuta ai sensi del FATCA, l’Emittente farà quanto ragionevolmente possibile per porre in essere la sostituzione di una società costituita in una diversa giurisdizione in qualità di obbligato principale o per modificare la propria residenza a fini fiscali oppure, nei limiti di legge, per spostare il proprio domicilio in un altro paese. Qualora l’Emittente non fosse in grado di organizzare la sostituzione o lo spostamento, o l’Emittente non fosse in grado di portare a compimento una tale sostituzione o lo spostamento in modo efficiente dal punto di vista fiscale prima che scada il successivo pagamento in relazione agli Strumenti, l’Emittente può annullare tutti gli Strumenti interessati. Eventi di Default Gli Strumenti prevedono i seguenti Eventi di Default: (a) mancato pagamento di una somma dovuta in relazione agli Strumenti o pagamento effettuato oltre il relativo Periodo di Grazia previsto; o

		(b) mancato adempimento o inosservanza da parte dell'Emittente dei propri obblighi ai sensi degli Strumenti, degli Strumenti della Serie, che si protragga in alcuni casi per un determinato periodo di tempo; o (c) eventi riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Emittente o della Società o la nomina di un curatore. Per "Periodo di Grazia" indica un periodo di 14 giorni. Legge applicabile Gli Strumenti sono soggetti alla legge inglese. Gli articoli da 86 a 97 del Companies Act del 1915, e successive modificazioni, sono esclusi. Sostituzione del Trustee Al verificarsi di un Evento di Sostituzione la Controparte di Copertura agendo a propria esclusiva ed assoluta discrezione potrebbe decidere di sostituire la parte che in quel momento agisce in qualità di Trustee (il "Trustee Uscente") con il Trustee Sostitutivo secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali sul Trust (<i>General Trust Terms</i>) come modificate dal relativo Strumento della Serie. La Controparte di Copertura dovrà effettuare tale sostituzione dando comunicazione all'Emittente, al Trustee Uscente e al Trustee Sostitutivo della suddetta nomina. La Controparte di Copertura non assume alcuna responsabilità per le conseguenze relative alla scelta di inviare o non inviare tale comunicazione e non terrà conto degli effetti di tale azione. "Evento di Sostituzione" indica i casi in cui la Controparte di Copertura agendo a propria esclusiva ed assoluta discrezione stabilisce che per motivi legali, regolamentari o altri analoghi, sostituire il Trustee è nell'interesse di ogni Parte della Serie (escluso il Trustee). Stato e garanzia Gli Strumenti sono obbligazioni a ricorso limitato (<i>limited recourse</i>) dell'Emittente, con medesima priorità (<i>pari passu</i>) e senza alcuna preferenza tra gli stessi. Gli Strumenti sono garantiti da: (a) (i) una garanzia specifica di primo grado (<i>first fixed charge</i>) e/o una cessione in garanzia specifica di primo grado (<i>assignment by way of first fixed charge</i>), a favore del Trustee, della Garanzia e di tutti i diritti dell'Emittente in relazione alla Garanzia e le somme da essa derivanti e (ii) una cessione in garanzia specifica di primo grado (<i>assignment by way of first fixed charge</i>), a favore del Trustee, di tutti i diritti dell'Emittente in relazione alla Garanzia nei confronti della Banca Depositaria; (b) una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee di tutti i diritti, titoli e interessi dell'Emittente previsti dal Contratto di Copertura e delle somme, dei titoli o degli altri beni ricevuti o ricevibili dall'Emittente; (c) una garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee su (i) i diritti dell'Emittente su tutte le somme detenute dall'Agente Principale e/o dall'Agente di Pagamento e/o dalla Banca Depositaria per far fronte ai pagamenti dovuti in relazione agli Strumenti e agli Strumenti della Serie e (ii) le somme, i titoli e gli altri beni ricevuti o ricevibili dall'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura;
--	--	--

		(d) una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee di tutti i diritti, titoli e interessi dell'Emittente ai sensi del Contratto di Agenzia e dal Contratto di Acquisto, e di tutte le somme derivanti dagli stessi in relazione agli Strumenti; e (e) fintanto che in un dato momento la Garanzia non sia stata consegnata alla Banca Depositaria (o al subdepositario, ove previsto nel Contratto di Acquisto) affinché sia custodita per conto dell'Emittente come previsto nel Contratto di Acquisto, una cessione in garanzia specifica di primo grado a favore del Trustee dei diritti, titoli e interessi dell'Emittente previsti dal Contratto di Acquisto e delle somme ricevute o ricevibili dall'Emittente ai sensi dello stesso. Il Trustee dovrà liberare da tali vincoli qualsiasi parte degli Attivi della Serie nella misura in cui tale parte sia necessaria per permettere all'Emittente di eseguire i pagamenti di tutte le somme e di adempiere a tutte le obbligazioni ai sensi del Contratto di Copertura e/o dei Titoli. Ricorso limitato Le pretese nei confronti dell'Emittente da parte dei Portatori degli Strumenti e della Controparte di Copertura e di qualunque altro creditore in relazione agli Strumenti, saranno limitate alle Attività della Serie relative agli Strumenti. Se i proventi netti derivanti dalla vendita delle Attività della Serie non sono sufficienti a effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione agli Strumenti e dovuti alla Controparte di Copertura e a ciascun altro creditore in relazione agli Strumenti, nessun altro asset della Società sarà disponibile per far fronte a tale insufficienza di fondi, e le pretese dei Portatori degli Strumenti e della Controparte di Copertura o degli altri creditori in relazione agli Strumenti con riferimento a qualsiasi di tali insufficienze di fondi si considereranno estinte. Nessuna parte può chiedere lo scioglimento della Società a fronte di tale insufficienza di fondi né avviare nei confronti della Società procedure ai sensi dell'articolo 98 del <i>Luxembourg Act</i> del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche. Ordine di priorità L'ordine di priorità degli interessi dei Portatori degli Strumenti, della Controparte di Copertura e dei terzi aventi diritto a beneficiare della garanzia (ciascuno, una "Parte") sugli Strumenti dovrà rispettare l'ordine di priorità dei pagamenti riportato di seguito. Il Trustee dovrà assegnare tutte le somme ricevute nel seguente ordine: (a) primo, per il pagamento o la soddisfazione di qualunque compenso, costo, onere, spesa, passività e altra somma sostenuta da o dovuta al Trustee o qualsiasi liquidatore (<i>receiver</i>) ai sensi, o sulla base, dello Strumento della Serie; (b) secondo, <i>pro rata</i>, per il pagamento delle somme dovute a: (i) la Controparte di Copertura ai sensi del Contratto di Copertura (ivi incluse le somme dovute alla Banca Depositaria a titolo di rimborso per i pagamenti effettuati a una Controparte di Copertura per le somme da ricevere in relazione alla Garanzia o a essa inerenti) e (ii) l'Agente Principale a titolo di rimborso dei pagamenti effettuati ai Portatori degli Strumenti o a un Agente di Compensazione per conto dei portatori; (c) terzo, <i>pro rata</i>, per il pagamento di somme dovute ai Portatori degli
--	--	---

		Strumenti; e (d) quarto, per il pagamento di quanto ancora spettante all'Emittente, tale ordine una "Modalità con Priorità della Controparte di Copertura". Negative Pledge/Restrizioni Non è prevista alcuna clausola di negative pledge. Tuttavia, per tutto il tempo in cui gli Strumenti sono in circolazione, senza il preventivo consenso scritto del Trustee l'Emittente non potrà assumere debiti per somme prese a prestito o raccolte diverse da titoli garantiti o debiti soggetti ad analoghe modalità di escussione e clausole di ricorso limitato (<i>limited recourse</i>), né impegnarsi in alcuna attività diversa da talune attività relative agli Strumenti o ai titoli o ai debiti consentiti, non avrà controllate o dipendenti, non acquisterà, possiederà o in qualsiasi altro modo acquisirà alcuna proprietà immobiliare, o si consoliderà o fonderà con qualsiasi altro soggetto o emetterà alcuna azione.
C.9	Interesse/Rimborso	Per maggiori informazioni sui diritti inerenti gli Strumenti si rimanda al precedente punto C.8. Interessi Gli Strumenti maturano un tasso di interesse fisso dalla Data di Decorrenza degli Interessi fino alla Data di Scadenza al relativo Tasso di Interesse, pagabile in via posticipata a ogni Data di Pagamento degli Interessi specificata. <i>Tasso di interesse</i> Gli Strumenti maturano interessi ad un tasso fisso del 3,00 percento dalla Data di Decorrenza degli Interessi alla Data di Switch del Tasso di Interesse e maturano interessi ad un tasso fisso del 1,00 percento dalla Data di Switch del Tasso di Interesse alla Data di Scadenza. Il rendimento è calcolato secondo il metodo ICMA. Il metodo ICMA determina il tasso di interesse effettivo dei titoli tenendo conto degli interessi maturati quotidianamente. Inoltre, qualora l'Agente di Calcolo determini che la Soglia Bonus sia stata soddisfatta alla relativa Data di Osservazione con riferimento ad un Periodo di Interesse, gli Strumenti pagheranno un importo a titolo di interesse aggiuntivo ad un tasso del 2,10 percento per anno dalla Data di Switch del Tasso di Interesse alla Data di Scadenza. “Soglia Bonus” indica con riferimento ad ogni Periodo di Interesse che ha inizio dalla (inclusa) Data di Switch del Tasso di Interesse fino alla (esclusa) Data di Scadenza, il Tasso di Cambio sia inferiore o uguale a 1,50. “Tasso di Cambio” indica con riferimento ad ogni Periodo di Interesse che ha inizio dalla (inclusa) Data di Switch del Tasso di Interesse fino alla (esclusa) Data di Scadenza, il Tasso EUR-USD. “Fonte di Riferimento” indica la pagina Reuters ECB37. “Rilevante Ora di Valutazione” indica le 13.15 (ora di Londra). Il livello del Tasso di Cambio utilizzato al fine di determinare il pagamento di qualsiasi Importo di Interessi Bonus aggiuntivo sarà soggetto alla determinazione da parte

	dell'Agente di Calcolo, che agirà in buona fede ed in modo commercialmente ragionevole, che una perturbativa del mercato (che include (i) la mancata apertura per la negoziazione della Fonte di Riferimento durante la normale sessione di negoziazione, (ii) qualsiasi sospensione relativa al Tasso di Cambio sulla Fonte di Riferimento, alla Fonte di Riferimento nel suo complesso, o ad opzioni o contratti <i>futures</i> relativi al Tasso di Cambio, (iii) qualsiasi evento che alteri la capacità dei partecipanti al mercato di effettuare transazioni in relazione al Tasso di Cambio, (iv) la chiusura della Fonte di Riferimento prima dell'orario di chiusura programmato, o (v) la sospensione generale dell'attività bancaria dichiarata in un paese in cui una Valuta Rilevante è la valuta legale), un evento di rettifica (che include (i) un evento che incida in modo sostanziale sul valore economico teorico del Tasso di Cambio, (ii) un evento che materialmente incide sul legame economico tra il Tasso di Cambio e gli Strumenti, (iii) il Tasso di Cambio è sostanzialmente modificato, (iv) una Valuta Rilevante viene sostituita da o fusa con un'altra valuta nella sua funzione di valuta legale nel paese in cui è emessa tale valuta, (v) una Valuta Rilevante cessa la sua funzione di valuta legale nella giurisdizione in cui è emessa o (vi) il Tasso di Cambio cessa di essere quotato sulla Fonte di Riferimento e nessuna fonte alternativa è identificata, e ritenuta accettabile dall'Agente di Calcolo) e/o un Evento di Rettifica/Estinzione in relazione al Tasso di Cambio, si sia verificato. Nelle circostanze nelle quali l'Agente di Calcolo non sia in grado di determinare o effettuare in modo commercialmente ragionevole un'adeguata rettifica con riferimento ad un Evento di Rettifica/Estinzione. L'Importo di Interessi Bonus sarà pari a zero con riferimento al rilevante Periodo di Interesse. <i>Convenzione di calcolo (Day Count Fraction)</i> La Convenzione di Calcolo applicabile per il calcolo degli interessi dovuti in un determinato Periodo di Interessi sarà 30/360 per la Serie di Strumenti. <i>Periodi di maturazione degli interessi</i> I Periodi di Maturazione degli Interessi sono i periodi che hanno inizio dalla Data di Decorrenza degli Interessi (inclusa) fino alla prima Data di Maturazione degli Interessi (esclusa) e ciascun periodo che ha inizio ad una Data di Maturazione degli Interessi (inclusa) fino alla successiva Data di Maturazione degli Interessi (esclusa). <i>Data di Emissione e Data di Decorrenza degli Interessi</i> La Data di Emissione e la Data di Decorrenza degli Interessi saranno il 10 ottobre 2014. <i>Date di Pagamento degli Interessi</i> Le Date di Pagamento degli Interessi saranno il 10 ottobre di ciascun anno a partire dal 10 ottobre 2015 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), o, se tale giorno non è un Giorno di Pagamento, il successivo Giorno di Pagamento. <i>Date di Maturazione degli Interessi</i> Le Date di Maturazione degli Interessi saranno il 10 ottobre di ciascun anno a partire dal 10 ottobre 2015 (incluso) fino alla Data di Scadenza (inclusa) e non saranno soggette ad aggiustamenti.
--	---

		<i>Data di Osservazione</i> La Data di Osservazione con riferimento ad un Periodo di Interesse sarà il giorno che cade due Giorni Lavorativi FX prima dell'ultimo giorno di ogni Periodo di Interesse. "Giorno Lavorativo FX" indica Londra. <i>Data di Switch del Tasso di Interesse</i> La Data di Switch del Tasso di Interesse sarà il 10 ottobre 2019. Rimborso <i>Scadenza</i> Salvo il caso di rimborso anticipato o riacquisto o annullamento, ciascuno Strumento sarà rimborsato dall'Emittente mediante pagamento dell'importo capitale in circolazione di tale Strumento ("Importo Finale del Rimborso") alla Data di Scadenza . <i>Annullamento anticipato degli Strumenti</i> Gli Strumenti possono essere annullati anticipatamente in determinate circostanze: (A) <u>Evento di Default della Garanzia</u>: se si verifica un default, un evento di default o un evento simile riguardante qualunque Bene a Garanzia (indipendentemente dalla natura e compreso, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento del capitale o degli interessi alle scadenze previste dai termini della Garanzia alla Data di Emissione, fermo restando inoltre che se una delle Garanzie comprende titoli asset-backed, il differimento del pagamento degli interessi o di altri pagamenti rispetto a quanto previsto nei suoi termini non costituisce "default") ("Evento di Default della Garanzia"), gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Estinzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata. (B) <u>Rimborso anticipato della Garanzia</u>: se per qualunque motivo uno dei Beni a Garanzia diviene rimborsabile (per motivi diversi dall'esercizio dell'opzione da parte del relativo Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) secondo i termini del Bene a Garanzia stesso) o può essere dichiarato dovuto ed esigibile prima della data di scadenza stabilita, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente dovrà pagare l'Importo di Estinzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere
--	--	---

		solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata. (C) <u>Annullamento per motivi fiscali</u>: qualora l'Emittente fosse obbligato a effettuare una trattenuta o dedurre importi per o a titolo di imposte o fosse soggetto a un'imposta sul proprio reddito tale da non rendergli possibile di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto, in ciascun caso o (1) ai sensi delle leggi e regolamenti di qualsiasi giurisdizione o di una sotto-divisione politica dei medesimi o di qualsiasi autorità o agenzia all'interno o delle medesime con autorità di imposizione fiscale; o (2) in conseguenza di un Ritenuta ai sensi del FATCA e l'Emittente non è stato in grado di portare a compimento la sostituzione o il cambiamento di sé stesso in qualità di Emittente, o non fosse in grado di farlo in modo fiscalmente efficiente prima della successiva data di pagamento degli Strumenti, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Estinzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata- (D) <u>Rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare</u>: Qualora, a giudizio dell'Agente di Calcolo, agendo in buona fede ed in modo commercialmente ragionevole, si verifichi uno dei seguenti eventi (incluso, a titolo esemplificativo, in relazione all'applicazione della Direttiva sui Fondi di Investimento Alternativi 2011/61/EU): (a) a seguito dell'attuazione, adozione o modifica di una legge, regolamento, interpretazione, azione o risposta da parte di un'autorità regolamentare, o (b) a seguito della promulgazione di, o interpretazione da parte di un tribunale, corte, governo o autorità regolamentare avente giurisdizione (un'"Autorità Rilevante") di, una legge o un regolamento, o (c) a seguito di una dichiarazione privata o pubblica o un'azione da parte di, o una risposta di, un'Autorità Rilevante o di un funzionario o un rappresentante di un'Autorità Rilevante che agisce in veste ufficiale, sia o diventi illegale o ci sia la ragionevole probabilità che diventi illegale (i) per l'Emittente mantenere gli Strumenti in circolazione o il mantenimento degli Strumenti in circolazione renda illegale il mantenimento di altri strumenti emessi dall'Emittente o, (ii) per l'Emittente o Deutsche Bank AG London Branch in qualità di Arranger, adempiere ai propri doveri in relazione agli Strumenti (un "Evento Regolamentare"), gli Strumenti saranno cancellati totalmente e l'Emittente corrisponderà l'Importo di Estinzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata. (E) <u>Risoluzione anticipata del Contratto di Copertura</u>: se il Contratto di Copertura è risolto ai sensi dei propri termini prima della Data di Cessazione del Contratto di Copertura, gli Strumenti saranno annullati totalmente o parzialmente e l'Emittente verserà l'Importo di Estinzione Anticipata che comprenderà una somma pari agli interessi maturati e non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata. In ciascuno dei casi di estinzione anticipata di cui alle lettere (A), (B), (C), (D) o (E) che precedono, l'Emittente dovrà comunicare, con un preavviso non superiore a 30
--	--	--

		giorni né inferiore a 15 giorni (o non superiore a 30 giorni né inferiore a 10 giorni in relazione al paragrafo (D)), la data fissata per l'annullamento e, alla scadenza di tale preavviso, (i) l'Emittente annullerà gli Strumenti della Serie in circolazione, totalmente o parzialmente, a seconda del caso, e (ii) la relativa quota delle Attività della Serie sarà consegnata alla Controparte di Copertura ai sensi dell'Accordo di Copertura (se presente) a fronte degli Importi di Estinzione Anticipata dovuti con riferimento agli Strumenti o eventualmente venduta ai sensi della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004. (G) <u>Evento di Default</u>: se si verifica un Evento di Default (come descritto al precedente punto C.8), gli Strumenti saranno cancellati e l'Emittente verserà l'Importo di Estinzione Anticipata per ciascuno Strumento. Al verificarsi (i) di un evento di default in relazione all'Emittente, (ii) del fatto che un importo sia dovuto ma non pagato dall'Emittente ai sensi di un qualsiasi Contratto di Copertura alla sua estinzione o (iii) di un qualsiasi evento di default (come definito nell'applicabile Contratto di Copertura) relativo a qualsiasi Controparte di Copertura ai sensi dell'applicabile Contratto di Copertura, la garanzia costituita da o creata ai sensi dello Strumento della Serie diventerà escutibile in tutto o in parte, a seconda del caso. <i>Importo di Estinzione Anticipata</i> L'eventuale Importo di Estinzione Anticipata dovuto in relazione a ciascuno Strumento a seguito del verificarsi di un Evento di Default, della risoluzione anticipata del Contratto di Copertura, di un annullamento per motivi fiscali, di un Evento di Default della Garanzia, di un rimborso anticipato della Garanzia o di un rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare sarà pari alla quota proporzionale per tale Strumento di un importo nella Valuta specificata (che non può essere inferiore a zero) determinato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula: $(A - B)$ Laddove: "A" è il Valore di Mercato della Garanzia, convertito eventualmente nella Valuta Specificata al relativo tasso di cambio applicabile in quel momento, come stabilito dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione; e "B" sono i Costi di Liquidazione della Estinzione Anticipata. L'Importo di Estinzione Anticipata comprenderà una somma pari agli interessi maturati ma non pagati, così che l'importo pagabile alla data in cui un qualsiasi Importo di Estinzione Anticipata debba essere pagato dovrà consistere solamente nell'Importo di Estinzione Anticipata. Per "Valuta della Garanzia" si intende la valuta in cui è denominato il Bene a Garanzia. Per "Costi di Liquidazione della Estinzione Anticipata" si intende la somma (il cui
--	--	---

	risultato può essere positivo, negativo o zero) di: (a) l'eventuale somma determinata dall'Agente di Calcolo agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole, pari al guadagno o alla perdita realizzati dalla Controparte di Copertura al verificarsi di uno scioglimento del Contratto di Copertura (espressi come un importo negativo ove si tratti di un guadagno, e come un importo positivo altrimenti), prendendo in considerazione (i) la somma (senza duplicazioni) di qualunque importo, costo, spesa (compresa la perdita di fondi), imposta e oneri sostenuti dalla o pagabili alla Controparte di Copertura e (ii) il rimborso degli Strumenti e la relativa estinzione, liquidazione o ridefinizione di ogni posizione di copertura o della correlata posizione di trading (ma, a scanso di equivoci nella determinazione di uno qualsiasi di tali guadagni o perdite, l'obbligo della Controparte di Copertura ai sensi del Contratto di Copertura di effettuare pagamenti dei complessivi Importi di Estinzione Anticipata e qualsiasi obbligo dell'Emittente ai sensi del Contratto di Copertura di consegnare (il)(i) Bene(e)(i) a Garanzia in relazione all'estinzione anticipata non dovranno essere rispettati), e con (i) e (ii) che precedono che dovranno essere determinati dall'Agente di Calcolo, a sua sola ed assoluta discrezione agendo in buona fede ed in modo commercialmente ragionevole, facendo riferimento a quei fattori che considera appropriati, inclusi a titolo esemplificativo, gli accordi di copertura, i costi di scioglimento ed estinzione, le commissioni, i compensi ed ogni accordo preso con parti terzi così come: (1) le variabili di mercato inclusi i tassi di interesse e la volatilità implicita; e (2) i costi per la Controparte di Copertura di scioglimento di ogni sottostante e relativo accordo di copertura; e (senza duplicazioni) (b) (espresso come valore positivo) le spese legali e le altre spese accessorie (comprese eventualmente e a titolo esemplificativo le spese correlate all'escussione della Garanzia) sostenute dall'Emittente, dal Trustee, dalla Banca Depositaria o dalla Controparte di Copertura alla luce del fatto che gli Strumenti devono essere obbligatoriamente annullati in seguito ad un Evento di Default, una estinzione anticipata del Contratto di Copertura una cancellazione per motivi fiscali, un Evento di Default della Garanzia, un rimborso anticipato della Garanzia o un rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare. Per "Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata" si intende: (a) ai fini dell'annullamento per Evento di Default della Garanzia, estinzione anticipata di una Garanzia, annullamento per motivi fiscali, un rimborso ad opzione dell'Emittente per un Evento Regolamentare o risoluzione anticipata del Contratto di Copertura, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente la data prevista per l'annullamento; o (b) ai fini dell'annullamento per verificarsi di un Evento di Default, la data prevista per l'annullamento. Per "Valore di Mercato della Garanzia" si intende, per ciascun Bene a Garanzia, (i) se il Bene a Garanzia non è stato riscattato, una somma nella relativa Valuta della Garanzia calcolata dall'Agente di Calcolo pari alla quotazione ferma in acquisto più
--	--

		alta ottenuta dall'Agente di Calcolo dalle Banche Riferimento per il Bene a Garanzia (esclusi gli eventuali interessi maturati e non pagati sulla stessa) alla relativa Data di Valutazione dell'Estinzione Anticipata, fermo restando che qualora non si ottenga una quotazione ferma in acquisto, il Valore di Mercato della Garanzia sarà calcolato dall'Agente di Calcolo in buona fede, potendo anche essere in alcune circostanze pari a zero, o (ii) se il Bene a Garanzia è stato escusso, i proventi derivanti dall'escussione del Bene a Garanzia. Pagamenti relativi a Strumenti Globali Tutti i pagamenti relativi a Strumenti rappresentati da uno Strumento Globale saranno effettuati dietro presentazione per autenticazione e, qualora non occorra effettuare altri pagamenti sugli Strumenti, mediante consegna di tale Strumento Globale a, o a favore dell'Agente Principale, o del diverso Agente di Pagamento comunicato ai Portatori degli Strumenti a tal fine. L'evidenza di ciascun pagamento sarà indicata su ciascuno Strumento Globale, e tale iscrizione costituirà prova <i>prima facie</i> del pagamento in relazione agli Strumenti. Pagamenti per Strumenti in forma definitiva I pagamenti di capitale e interessi relativamente agli Strumenti in forma definitiva saranno effettuati dietro presentazione e consegna dei relativi Strumenti presso la Sede Specificata di un Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti mediante trasferimento a un conto denominato in quella valuta aperto presso una banca indicata dal portatore che presenta lo Strumento. Assemblee Gli Strumenti contengono previsioni per la convocazione di assemblee dei Portatori degli Strumenti per valutare le questioni di interesse comune in relazione agli Strumenti. Tali previsioni permettono a maggioranze predefinite di vincolare tutti i portatori, inclusi coloro che non hanno partecipato e votato alla relativa assemblea e quelli che hanno votato in modo contrario alla maggioranza.
C.10	Componenti derivati nel pagamento degli interessi	Non applicabile. Gli Strumenti non presentano una componente derivata nel pagamento degli interessi. Il pagamento dell'interesse bonus aggiuntivo in relazione agli Strumenti è collegato all'andamento di un tasso di cambio. Per maggiori informazioni sugli interessi e sul rimborso si rimanda al precedente punto C.9.
C.11	Negoziiazione dei titoli	Si prevede di presentare domanda per l'ammissione a quotazione degli Strumenti della Serie sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e per l'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) a decorrere dalla Data di Emissione o in prossimità della stessa. Non vi può essere alcuna garanzia che l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.) sarà ottenuta o, ove ottenuta, sarà mantenuta per tutta la vita degli Strumenti. Né vi può essere alcuna garanzia che gli Strumenti saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito

		da EuroTLX SIM S.p.A.) al momento dell'emissione.
C.12	Taglio minimo	Il taglio minimo di un'emissione di Strumenti è Euro 1.000.

Sezione D - Rischi

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
D.2	Rischi principali specifici dell'Emittente	Tra i fattori che potrebbero avere un impatto negativo sulla Società e sulla sua propria capacità di effettuare i pagamenti dovuti ai sensi della Serie di Strumenti vi sono questioni legate alla legislazione del Lussemburgo (come il fatto che la Società sia strutturata in modo tale da essere a basso rischio di insolvenza e non a prova di fallimento (<i>not insolvency-proof</i>), cambiamenti nella posizione fiscale dell'Emittente che possono avere un impatto negativo sui flussi di cassa legati agli Strumenti, e le disposizioni della Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 che prevedono che le Attività della Serie di un Comparto siano disponibili unicamente per le Parti della Serie riguardante quel Comparto), il fatto che gli strumenti siano obbligazioni a ricorso limitato (ossia che la pretesa di un Portatore di Strumenti potrebbe venire estinta in caso di insufficienza dei fondi disponibili per far fronte ai pagamenti previsti ai sensi degli Strumenti) e rischi correlati e altre emissioni di Strumenti da parte dell'Emittente.
D.3	Rischi principali specifici dei Titoli	Vi sono inoltre taluni fattori che sono rilevanti ai fini della valutazione del rischio connesso alla Serie di Strumenti. Essi comprendono il fatto che gli Strumenti potrebbero non costituire un investimento appropriato per tutti gli investitori (ad esempio se non dispongono delle necessarie conoscenze e competenze in materie finanziarie e commerciali per valutare il rischio e il merito di un investimento nell'Emittente alla luce della propria condizione finanziaria, o non sono in grado di gestire il rischio economico di un investimento nell'Emittente per un periodo di tempo indeterminato), l'eventuale Contratto di Copertura (ad esempio la sua risoluzione anticipata in varie circostanze che potrebbe comportare l'annullamento degli Strumenti) e la relativa esposizione creditizia alla Controparte di Copertura, l'esposizione creditizia ad ogni Obbligato ai sensi della Garanzia (<i>Collateral Obligor</i>) (in quanto avrà un impatto sul valore della Garanzia detenuta in garanzia per gli Strumenti), esposizione alla performance del Tasso di Cambio, l'annullamento anticipato degli Strumenti, il quale potrebbe comportare una perdita dell'investimento, fluttuazioni e diminuzioni del valore di mercato degli Strumenti e del valore di mercato della Garanzia, che a sua volta influenza il valore degli Strumenti e gli importi riconosciuti all'annullamento degli Strumenti, rischi fiscali (ad esempio nell'eventualità in cui l'Emittente sia obbligato a effettuare trattenute o deduzioni a fini fiscali, potrebbe annullare gli Strumenti), assenza di un mercato secondario per gli Strumenti, il che implica che gli investitori potrebbero non essere in grado di liquidare il proprio investimento prima della data di scadenza e i rapporti commerciali tra le parti degli Strumenti, il rating non sarà necessariamente uguale a quello assegnato a Strumenti già emessi, conflitti di interessi che potrebbero avere un impatto negativo sul valore degli Strumenti, che al verificarsi di un Evento di Sostituzione la Controparte di Copertura a propria esclusiva ed assoluta discrezione

		potrebbe decidere di sostituire la parte che in quel momento agisce in qualità di Trustee con un trustee sostitutivo scelto dalla Controparte di Copertura e il rischio che anche se gli Strumenti godono di una garanzia su tutte le Attività della Serie del Comparto, la Legge sulle Cartolarizzazioni del 2004 prevede che le Attività della Serie di Strumenti siano disponibili unicamente per soddisfare le pretese delle Parti della Serie. Se le Attività della Serie non siano sufficienti a soddisfare tutti gli obblighi di pagamento dell'Emittente secondo la priorità di pagamenti applicabile, i Portatori degli Strumenti potrebbero perdere l'intero valore dell'investimento. Tutti i pagamenti relativi agli Strumenti saranno in ogni caso soggetti a (i) ogni applicabile legge, regolamento o direttiva fiscale o di altra natura e (ii) ogni ritenuta o deduzione richiesta ai sensi del FATCA o di un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del United States Internal Revenue Code del 1986 o altrimenti imposta ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e di ogni regolamento o accordo ai sensi del medesimo, ogni interpretazione ufficiale del medesimo, o di ogni legge attuativa di un approccio intergovernativo al medesimo (una “Ritenuta FATCA”). L'Emittente non sarà responsabile per o altrimenti obbligato a pagare, ed il relativo Portatore degli Strumenti sarà responsabile per e/o obbligato a pagare, ogni imposta, dazio, costo, ritenuta o altro pagamento di qualsiasi tipo che possa derivare in conseguenza di, o in relazione a, la proprietà, ogni trasferimento e/o ogni pagamento relativi agli Strumenti, incluso a titolo esemplificativo, ai sensi del FATCA. L'Emittente avrà il diritto, ma non sarà obbligato (salvo ove obbligato ai sensi del FATCA o di altra normativa), a trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile al Portatore degli Strumenti, quell'importo o porzione necessari a titolo di o come pagamento per una tale imposta, dazio, costo, ritenuta o altro pagamento.
--	--	--

Sezione E - Offerta

Elemento	Descrizione dell'Elemento	Obbligo informativo
E.2b	Motivi dell'offerta e utilizzo dei proventi	I proventi netti degli Strumenti saranno utilizzati per acquisire la Garanzia relativa agli Strumenti, per pagare o stipulare Contratti di Copertura in relazione agli Strumenti e per pagare i costi di amministrazione della Società e di emissione degli Strumenti.
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	L'offerta di investire negli Strumenti è effettuata dal 22 agosto 2014 al 6 ottobre 2014. L'importo minimo di adesione è Euro 1.000. Offerte possono essere effettuate nella Repubblica Italiana (la “Giurisdizione dell’Offerta Pubblica”). I pagamenti da parte degli investitori per l'acquisto di Strumenti dovranno essere effettuati entro la Data di Emissione. I risultati dell'offerta dovrebbero essere pubblicati sul sito della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito www.it.investmentprodukte.db.com e saranno depositati presso la CSSF come previsto dall'articolo 10 della Legge sui Prospetti del 2005 (<i>Prospectus Act 2005</i>), in ogni caso alla Data di Emissione o in data prossima. Gli Strumenti Globali saranno consegnati al relativo sistema di accentramento non oltre la Data di Emissione. Gli Strumenti saranno offerti al il Prezzo di Emissione (Euro 1.000 per Strumento) (il

		“Prezzo di Offerta”).
E.4	Interessi rilevanti nell'offerta	Si riportano di seguito gli interessi rilevanti con riferimento all'emissione e/o all'offerta degli Strumenti: L'Arranger corrisponderà ai Collocatori una commissione di collocamento pari ad un massimo del 4,00 per cento del Valore Nominale Complessivo.
E.7	Costi stimati	Non Applicabile - L'Emittente non addebiterà specificamente spese agli acquirenti degli Strumenti.